

prestigio che tale errore così marchiano ha profondamente colpito, promuovendo la revoca o altro provvedimento del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio comunale della città di Monopoli, chiede se non si ritenga opportuno istituire una commissione di indagine per individuare la rispondenza dei fatti sopra esposti ed altresì individuare quali iniziative intendano assumere al fine di ripristinare il prestigio della città di Monopoli. (4-33627)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta in Commissione:

RODEGHIERO. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 10 e 11 giugno 1999 il cittadino italiano Antonio Gerolimetto, nato a Camposampiero (Padova) il 12 giugno 1968 residente a Campo San Martino (Padova), in via San Lorenzo 65 è stato ucciso nei pressi di Puerto Escondido in Messico;

gli autori dell'omicidio sono due poliziotti federali messicani, Jorge Romero Hajar e Miguel Angel Leon Castaneda, come da missiva firmata dal procuratore generale messicano Jorge Eduardo Franco Jimenez;

la famiglia del giovane ha cercato inutilmente di avere notizie sul procedimento penale a carico dei due poliziotti: peraltro essa non ha nessuna possibilità finanziaria, ed ha già sostenuto le spese per il trasporto della salma in Italia (circa 20 milioni), inoltre alla richiesta presso l'ambasciata italiana di Città del Messico di attivarsi per trovare un avvocato che seguisse la vicenda, ha ottenuto quale risposta l'indicazione di un avvocato che esigeva 35 mila dollari di anticipo (circa 70 milioni);

all'inizio dell'inchiesta della Procura Generale i rapporti dell'Autorità diplomatica con la famiglia sono stati costanti, ma successivamente essi si sono interrotti ed a tutt'oggi i familiari non hanno ricevuto alcuna comunicazione relativa all'inizio di un processo penale e quindi alla possibilità di esercitare il loro diritto di costituirsi in giudizio quale parte offesa;

il sottoscritto deputato già nel luglio 2000, in occasione della ratifica alla Camera dei Deputati dell'accordo economico tra la Comunità europea ed il Messico, ha avuto modo di osservare che la garanzia dei diritti e delle libertà civili è un presupposto fondamentale per qualsiasi altro accordo, anche per quelli commerciali, come indicato negli Ordini del Giorno accolti dal Governo in data 12 luglio 2000, in occasione della prima seduta della Camera nella quale si è discusso della suddetta ratifica —:

si chiede quali iniziative questi ministeri in indirizzo intendano adottare per garantire la tutela dei cittadini italiani all'estero, fondamentale dovere istituzionale delle nostre rappresentanze diplomatiche all'estero, nella fattispecie per garantire giustizia ai familiari del signor Antonio Gerolimetto. (5-08743)

* * *

AMBIENTE

Interrogazione a risposta in Commissione:

BANDOLI, ZAGATTI, CASINELLI e GALDELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

in base alla legge n. 61 del 1994 il sistema dei controlli ambientali è imperniato sull'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Anpa) sottoposta alla vigilanza del ministero dell'Ambiente;

l'articolo 1-ter della medesima istituisce come organismo dell'ente un Consiglio di amministrazione per il quale è previsto

un meccanismo di nomina di natura squisitamente politica, il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto di tre membri designati dal Ministro dell'ambiente: direttore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente; revisori dei conti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro;

il nuovo ordinamento del Governo, introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, nell'istituire, in luogo della precedente, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici (articolo 38) sopprime il citato articolo 1-ter, abolendo il consiglio di amministrazione, prevedendo una direzione « monocratica » e rimettendo — come per tutte le Agenzie (articolo 8) — il conferimento dell'incarico di direttore alle procedure di selezione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993;

queste procedure, come è noto, contemplano oltre all'incarico conferito ai dirigenti del ruolo unico anche i contratti a tempo determinato (entro precisi contingenti numerici) a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisiti per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione o provenienti da settori di ricerca o professionali;

l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 300, per la parte riguardante l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici, è ancora subordinata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6 dell'articolo 55;

nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 300, saggezza dovrebbe consigliare di non procedere a nuove nomine per un organo di cui si è prevista l'abrogazione, in quanto tali no-

mine si terrebbero sotto l'ambito di vigenza ultrattiva di una disciplina già abrogata;

viceversa, il Ministro dell'ambiente, nell'emanare il decreto 22 dicembre 2000 ha illegittimamente richiamato nella premessa del medesimo l'articolo 1-ter della legge 61 del 1994 che è stato abrogato e ha indetto una nuova procedura di valutazione comparativa per soli titoli, per la selezione di qualificati esperti idonei allo svolgimento delle funzioni di membro del consiglio di amministrazione dell'Anpa, nonostante questo risulti attualmente abrogato dal decreto legislativo n. 300;

altresì lo stesso Ministro dell'ambiente in sede di esame, a Palazzo Madama, del disegno di legge n. 3833 (approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera) aveva espresso un parere favorevole alla nuova strutturazione dell'Agenzia come Apat (Agenzia di coordinamento della protezione dell'ambiente e del territorio);

tale nuova formulazione contemplava il superamento non solo della normativa di cui all'articolo 1-ter della legge 61 del 1994 e della più recente normativa prevista dal decreto legislativo 300, attraverso l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con una direzione composta da un direttore, due membri designati dal Ministero dell'ambiente che non è conforme a rigore giuridico né a corretta gestione amministrativa la scelta di modelli ordinamentali vistosamente eterogenei e tra sé contraddittori nella procedura di selezione dei dirigenti dell'Anpa. Infatti la procedura di valutazione comparativa per soli titoli, prevista dal decreto del 22 dicembre 2000, per la selezione di qualificati esperti idonei allo svolgimento delle funzioni di membro del consiglio di amministrazione dell'Anpa, parrebbe orientata a conferire un incarico a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, ma si esce del tutto dai criteri del citato decreto n. 2 laddove la decisiva scelta fi-

nale all'interno della « rosa » così selezionata è posta di nuovo in capo al Ministro e si ritorna quindi alla nomina di natura politica;

l'abrogato articolo 1-ter della legge 64 del 1991 è invocato a fondamento della designazione ministeriale del consiglio di amministrazione, ma quanto alle procedure di scelta si dà una selettiva applicazione *ad hoc* dei meccanismi agenziali di cui al decreto legislativo n. 300;

si rischia così di attingere ad un coacervo indistinto di spunti normativi diversi e contraddittori, orientandoli ad un fine non chiaro e che appare in vistosa controtendenza rispetto agli indirizzi di politica legislativa circa il ruolo dell'Anpa come recentemente indicato dal Parlamento nel voto sul citato disegno di legge AS 3833;

non si comprende, in definitiva, quale sia l'orientamento del Ministero riguardo il futuro dell'Anpa e la sua direzione e gestione. Se ciò intenda prevedere l'applicazione della disciplina della legge 61 del 1994, quella del decreto legislativo n. 300 o quella della legge già approvata in Senato e in corso di approvazione alle Camere che finora ha confermato questa impostazione —:

se il Ministro abbia cambiato opinione rispetto al parere formalmente espresso nell'Aula del Senato (in relazione ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del disegno di legge 3833) circa il nuovo assetto dell'Anpa e, in particolare, circa la necessità di un rafforzamento non solo dell'Anpa, ma del sistema Anpa-Arpa, attraverso la messa in rete delle Agenzie la costituzione di nuovi organi di gestione quali il consiglio federale e la direzione sopra richiamata;

se il Ministro non ritenga opportuno soprassedere ad ogni atto in relazione alla prossima entrata in vigore di un nuovo assetto degli organi dirigenti dell'Anpa, sia esso quello basato sul decreto legislativo n. 300, ovvero, in caso di approvazione dell'Atto Camera 7280 (già Atto Senato

3833), quello disegnato dalla nuova disciplina ivi compresa. (5-08737)

Interrogazioni a risposta scritta:

MIGLIORI e GNAGA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Calenzano (Firenze) in prossimità del piazzale adibito a parcheggio in via Pratignone numerosi cittadini e imprenditori hanno lamentato inutilmente la fuoriuscita dai tombini di scarico di sostanze petrolifere quali gasolio e olii;

esiste forte preoccupazione circa la possibilità di incidenti calamitosi e di pericolo per la salute e incolumità pubblica;

sull'argomento è stata addirittura attivata la procura della Repubblica di Prato tramite circostanziato esposto —:

quali iniziative urgenti s'intendano assumere per risolvere lo stato di emergenza su esposto in comune di Calenzano. (4-33603)

PAOLO RUBINO, MALAGNINO, ABATERUSSO, LUONGO, FAGGIANO, CORVINO, ROTUNDO, RABBITO, GATTO, OLIVERIO, DOMENICO IZZO e OCCHIONERO. — *Al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'intero territorio del Comune di Taranto è interessato dal grave fenomeno dell'inquinamento ambientale che ha determinato una preoccupante situazione d'emergenza;

gli Enti locali, le Associazioni degli ambientalisti, la Magistratura, ognuno per la parte di competenza, in questi giorni sono impegnati ad attivare le procedure finalizzate ad alleviare la situazione sospesa che va arrecando grave nocimento alla salute dei cittadini tarantini e costi-

tuisce attentato alla ripresa del processo economico-produttivo dell'intero arco ionico;

molteplici sono stati i provvedimenti assunti da Governo e Parlamento in direzione della tutela ambientale e per porre fine al degrado di cui veniva fatto oggetto l'intero territorio;

a quanto risulta, in controtendenza con gli obiettivi del legislatore, nel Comune di Massafra (TA) sarebbe stata rilasciata concessione per la realizzazione di un termovalorizzatore;

la predetta autorizzazione assumerebbe particolare gravità ove si consideri che nella zona oggetto di concessione, il cui ordinamento culturale era costituito da Pini d'Aleppo, nel 1994 si verificarono incendi (dolosamente come risulta dalla nota della stazione di Mottola del Corpo Forestale dello Stato datata dicembre 2000, riportata dal Corriere del Giorno di Taranto l'11 gennaio 2001);

in base alla normativa vigente, in tutte le zone i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco è vietato l'insediamento di costruzioni di qualunque tipo e nel territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per dieci anni;

il PRG, recentemente adottato nel Comune di Massafra ed in base al quale sarebbe stata rilasciata l'autorizzazione, a fronte di una popolazione di 30 mila abitanti, prevede un fabbisogno sufficiente per 300 mila dimoranti —:

se non ritengano attivare, ognuno per la parte di propria competenza, una procedura finalizzata ad accertare in base a quali presupposti legislativi ed oggettivi sarebbe stata rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione del termovalorizzatore nel Comune di Massafra (TA) e se non intendano ove si ravvisassero ragioni di illegittimità, assumere provvedimenti in direzione della salvaguardia della tutela ambientale e del rigoroso rispetto di tas-

sative disposizioni legislative, al fine dell'annullamento di tutte le autorizzazioni che risultano rilasciate sino ad oggi.

(4-33607)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta orale:

ALOI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

in relazione alla recente partita di calcio Bari-Reggina (Serie A), che ha visto penalizzata la città di Reggio Calabria, nella sua comunità sportiva, da un assurdo provvedimento punitivo dell'arbitraggio, che ha condannato, attraverso la concessione di un incredibile rigore, come è stato rilevato anche dai *mass media*, la città dello stretto, cosa che si sta ripetendo, a danno di Reggio, stranamente in queste ultime settimane calcistiche;

ad avviso dell'interrogante, il ripetersi di fatti quale quello descritto penalizzano come nel caso della « Reggina », alcuni club minori, il cui merito è quello di consentire che la propria compagine abbia raggiunto il difficile risultato di militare nella massima categoria calcistica nazionale —:

se non ritenga che siffatte situazioni ingenerino delle serie perplessità nel mondo calcistico italiano, già messo, per altri motivi, in una luce spesso non positiva. (3-06831)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta in Commissione:

SAONARA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che in data 21 dicembre 2000, le segreterie regionali del